



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
**Capitaneria di Porto di BARLETTA**

(Via C. Colombo - Tel. 0883/531020 Fax. 0883/533400 – [cpbar@pec.trasporti.gov.it](mailto:cpbar@pec.trasporti.gov.it) – [guardiacostiera.it/barletta](http://guardiacostiera.it/barletta))

**ORDINANZA N° 71/2018**

***Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Barletta:***

- VISTA l'istanza avanzata in data 09/10/2018 con la quale il Sig. D'INNELLA Giuseppe, presidente pro-tempore della Lega Navale Italiana di Trani, richiede l'autorizzazione all'immersione e l'emissione di apposita Ordinanza per disciplinare i lavori subacquei di "ispezione e manutenzione delle catenarie e delle trappe per la messa in sicurezza dello specchio acqueo in concessione con eventuale sostituzione di quelle danneggiate e/o pericolose". Tale attività, prevista iniziare il giorno 17/10/2018 e terminare il giorno 17/12/2018, dalle ore 07:30 alle ore 12:30 a cura del Sommozzatore in servizio locale Canaletti Domenico iscritto al n. 07 del registro sommozzatori del Compartimento Marittimo di Barletta;
- VISTA l'autorizzazione nr. 27/2018 in data 11/10/2018 rilasciata dall'Ufficio Locale Marittimo di Trani;
- VISTI gli articoli 116 e 118 del Codice della Navigazione e articolo 204 del relativo regolamento di esecuzione (navigazione marittima) concernenti l'attività dei palombari in servizio locale;
- VISTO Il D.M. del Ministero Marina Mercantile in data 13.01.1979 e successive modifiche, relativo all'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale;
- VISTA La circolare n°115 Serie II Titolo: Demanio Marittimo datata 26.01.1970 del soppresso Ministero della Marina Mercantile, Direzione Generale del demanio Marittimo e Porti;
- VISTO il Dispaccio M\_IT-porti/13073 dell'11.10.2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per i porti relativa alla liberalizzazione dell'attività di sommozzatore e palombaro;
- VISTO Il Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare del 1972 (COL.REG 1972) reso esecutivo con la Legge n. 1085 in data 21.12.1977;
- VISTI gli articoli 30, 81, 1164 del Codice della Navigazione e articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

**RENDE NOTO**

che dal giorno 17/10/2018 al giorno 17/12/2018, dalle ore 07:30 alle ore 12:30, nello specchio acqueo meglio evidenziato nello stralcio planimetrico allegato, parte integrante della presente ordinanza, saranno effettuate immersioni subacquee a cura del Sig.

CANALETTI Domenico, citato in premessa, il quale eseguirà lavori di ispezione e manutenzione delle catenarie e delle trappe per la messa in sicurezza dello specchio acqueo in concessione alla Sezione della L.N.I.

## **ORDINA**

### **Articolo 1 - Interdizione dello specchio acqueo**

Nei giorni ed alle ore di cui al "RENDE NOTO" nello specchio acqueo interessato dai lavori che dovrà essere delimitato, a cura dell'operatore subacqueo, con idonee boe di segnalazione che al termine dei lavori dovranno essere prontamente rimosse:

- è vietato navigare, ancorare e sostare con qualunque unità;
- dovrà essere sospesa ogni attività che possa creare intralcio e/o nocimento all'operatore subacqueo durante l'espletamento dell'attività di che trattasi;

### **Articolo 2 - Obblighi e prescrizioni**

È fatto obbligo al Sig. CANALETTI Domenico di osservare le prescrizioni dell'autorizzazione citata in premessa nonché accertarsi che le condizioni meteo marine siano tali da consentire lo svolgimento in sicurezza dell'attività in programma e a sospenderla qualora, il mutamento delle condizioni meteo o altra circostanza renda consigliabile tale decisione;

### **Articolo 3 - Condotta delle unità in prossimità dell'area interdetta**

Le unità in navigazione in prossimità dei punti di immersione dell'operatore subacqueo devono procedere prestando particolare attenzione e valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

### **Articolo 4 - Deroghe**

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1 le Unità Navali della Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia in servizio o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite.

### **Articolo 5 - Sanzioni**

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non integri una fattispecie diversa o di più grave reato e salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione

### **Articolo 6 - Disposizioni finali**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito Istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/barletta](http://www.guardiacostiera.gov.it/barletta).-

Emessa a Barletta, il 16/10/2018

Il Comandante  
C.F. (CP) Sergio CASTELLANO

